

Firenze, 29 gennaio 2010

*Raccomandata a/r*

**Spett. Direttore della Divisione II**  
**Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**  
**Dipartimento per i trasporti, la navigazione e**  
**i sistemi informativi e statistici**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DEI TRASPORTI**  
via Giuseppe Caraci, 36  
00157 ROMA

*E p.c.*

*Anticipata via e-mail*

Spett. Sindaco di Bardolino  
porta San Gervaso 1  
37011 BARDOLINO (VR)  
sindaco@comune.bardolino.vr.it

Spett. Polizia Municipale di Bardolino  
porta San Gervaso 1  
37011 BARDOLINO (VR)  
giuseppe.prim@comune.bardolino.vr.it

Spett. Prefettura – U.T.G. di Verona  
via Santa Maria Antica 1  
37121 VERONA  
informatica.prefvr@pec.interno.it

**Oggetto: Ordinanza del comune di Bardolino n. 34 prot. n. 8118 del 18 maggio 2009 –  
Istanza ex art. 6 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.**

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dalla quale ho appreso che il comune di Bardolino con **ordinanza n. 34 prot. n. 8118 del 18 maggio 2009** ha istituito, tra le altre, il divieto di transito per autocaravan con effetto dal 01 febbraio 2010 (doc. 1).

Al riguardo, si ritiene che il contenuto dell'ordinanza in questione sia in contrasto con le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché con i seguenti provvedimenti ministeriali:

- Direttiva del Ministero dei Trasporti 02 aprile 2007 prot. 0031543 emanata ex art. 35 codice della strada, sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2008 prot. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 giugno 2008 prot. 0050502 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.
- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 giugno 2009 prot. 0065235 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade.

Il contenuto dell'ordinanza n. 34 palesa **profili di illegittimità riconducibili alla violazione di legge e all'eccesso di potere** di seguito esposti.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede un *“divieto di transito per le seguenti categorie di automezzi: Autocarri aventi massa superiore ai 60 quintali, autobus, veicoli trainanti roulotte, autocaravan ed autobus, con esclusione degli autobus diretti in via G. D'Annunzio ed in Piazza Gramsci, che potranno sostare solamente per il tempo necessario al carico – scarico dei passeggeri e dei bagagli (...)*”.

L'ordinanza in questione appare anzitutto illegittima per **difetto di motivazione**.

Nella parte motiva del provvedimento si legge che l'ordine è stato emanato *“Ritenuto opportuno, con l'approssimarsi della stagione turistica, provvedere ad una adeguata regolamentazione della circolazione e della sosta dei veicoli nei centri storici rispettivamente di Bardolino, Cisano e Calmasino; Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada (...); A attesa l'urgenza di provvedere in merito anche ai sensi del comma 9° dello stesso art. 7 del Nuovo Codice della Strada; Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della strada (...); Ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000. n. 267”*.

Appare evidente che nel testo dell'ordinanza **non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria**, in violazione dell'art. 3 legge n. 241/90 oltre che dell'art. 5 comma III, D.Lgs. n. 285/92 secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate.

Inoltre l'intero impianto dell'ordinanza manifesta un **difetto di istruttoria** circa i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione della limitazione in questione. L'art 6 comma IV, lett. b) del codice della strada – al quale rinvia l'art. 7 comma I richiamato nel testo dell'ordinanza – prevede che l'ente proprietario della strada, può con ordinanza motivata di cui all'art. 5, comma III stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti non per qualsivoglia motivo ma solamente, *“in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*.

Dal provvedimento in questione non si evince l'esistenza di analisi tecniche che abbiano dimostrato né esigenze della circolazione né caratteristiche strutturali della strada.

E l'art. 7, comma I, lett. b) del codice prevede che i comuni possano limitare la circolazione per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale che siano *“accertate e motivate”*.

Infine l'ordinanza n. 34 del 18 maggio 2009 consente *“il transito, la fermata e la sosta senza campeggio, bivacco o attendaggio dei veicoli adibiti a consentire il soggiorno degli occupanti a bordo degli stessi (autocaravan o camper, roulotte o veicoli trasformati e regolarmente omologati) in tutte le aree non limitate al traffico e strade o piazze del territorio che, per dimensioni o caratteristiche strutturali consentano di essere regolarmente fruite per le necessità di transito, fermata e sosta senza campeggio, bivacco o attendaggio. (...) È vietato il transito e la sosta dei veicoli di cui al presente paragrafo, nelle aree situate a ovest della SR 249 Gardesana del centro abitato di Bardolino riservate ad altre categorie di veicoli e/o dove sia preventivamente installata regolare segnaletica di divieto come all'art. 116 fig. II 46 reg. es. C.D.S. (divieto di transito”*.

In via preliminare, ferme restando le censure già espresse in punto di carenza di motivazione e difetto di istruttoria, non è chiaro il motivo per il quale il veicolo autocaravan viene affiancato a concetti quali *“campeggio, bivacco o attendaggio”* essendo pacifico che i comportamenti sottesi a queste ultime espressioni prescindono dall'uso oltre che dalla tipologia del veicolo.

Ciò posto, si fa notare l'**impossibilità di determinare** le strade *“che, per dimensioni o caratteristiche strutturali consentano di essere regolarmente fruite per le necessità di transito, fermata e sosta”* con conseguente estrema difficoltà per l'organo accertatore, di fronte ad un autocaravan in sosta, di verificare che la strada *“consenta di essere regolarmente fruita per le necessità di sosta”*.

Quanto al riferimento al divieto di transito *“dove sia preventivamente installata regolare segnaletica di divieto come all'art. 116 fig. II 46 reg. es. C.D.S. (divieto di transito”*, la previsione si risolve nell'attribuzione diretta agli organi di polizia stradale del potere di regolamentazione della circolazione stradale, in violazione dell'art. 5, comma III codice della strada.

Tanto premesso, richiamati gli articoli 5, 35 e 45 del codice della strada, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mio tramite,

**CHIEDE**

**che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del comune di Bardolino delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, emani i conseguenti provvedimenti di diffida ai sensi dell'art. 5, comma II ovvero dell'art. 45, comma II codice della strada.**

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per l'intervento teso a ripristinare la corretta applicazione ed interpretazione delle norme del codice della strada evitando indebiti oneri per i cittadini e per le stesse Pubbliche Amministrazioni.

Cordiali saluti.  
Firenze, 29 gennaio 2010

*(omissis)*

Allegato

1. Ordinanza comune di Bardolino n. 34 prot. n. 8118 del 18 maggio 2009.